



Dipendente malato esce durante l'orario della visita fiscale Inps Cosa rischia ? Quando può farlo?

Quando si può uscire di casa se si è in malattia?

I dipendenti pubblici in malattia

devono rimanere a casa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

I dipendenti privati in malattia

non possono uscire da casa dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Uscita durante la malattia:

Le disposizioni che regolano l'assenza ingiustificata del dipendente nel pubblico impiego e nel settore privato, durante le fasce orarie controllo medico fiscale. Tale assenza da domicilio comporta sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione e del datore di lavoro, **in generale sono da ritenersi casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo per:**

- mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono.
- non aver sentito il campanello durante il riposo o per altri motivi.
- malfunzionamento del citofono o del campanello.
- mancata o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità.
- espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi.

Quando è giustificata l'assenza dalla visita fiscale?

L'assenza da casa durante l'orario visite mediche fiscali può essere considerata giustificata in presenza di particolari situazioni documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia.

Casi in cui l'assenza si considera giustificata

L'assenza si considera giustificata e pertanto non è sanzionabile in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- periodi già accertati da precedente visita di controllo;
- assenza dovuta a giustificato motivo.



Il **giustificato motivo** ricorre nelle seguenti **ipotesi** (Circ. INPS 8 agosto 1984 n. 183):

- forza maggiore;
- situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (Cass. 19 febbraio 2016 n. 3294);
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità (Cass. 20 febbraio 2007 n. 3921).

Cosa accade in caso di assenza ingiustificata

A. Perdita del trattamento (art. 5, c. 14, DL 463/83 conv. in L. 638/83; C.Cost. 26 gennaio 1988 n. 78) L'assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia (indipendentemente dall'esistenza di un accertato stato di malattia: Cass. 24 luglio 2000 n. 9709), con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l'assenza:

-

Assenza	Conseguenze
Prima visita	Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia
Seconda visita (*)	Oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo
Terza visita	L'erogazione dell'indennità INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità (Circ. INPS 31 marzo 1989 n. 65)
(*) Può essere la visita medica domiciliare o la visita medica ambulatoriale.	

1) Quando il lavoratore, assente dal proprio domicilio all'arrivo del medico, vi ritorna prima che lo stesso si sia allontanato dall'abitazione, la visita di controllo può essere ugualmente effettuata. Tuttavia bisogna distinguere due situazioni (Mess. INPS 21 ottobre 1999 n. 13385):

– se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria abitazione (cantina, garage, ecc.), l'iniziale irreperibilità non è configurabile come assenza ed il medico deve annotare la circostanza sul referto già redatto;

– se il lavoratore proveniva da un luogo esterno al domicilio, si è in presenza di un'assenza sanzionabile anche se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo. Nel referto deve essere annotata l'esatta provenienza del lavoratore ai fini dell'irrogazione della sanzione.

2) In merito al **diritto al trattamento economico** di malattia, fa fede fino a prova contraria la dichiarazione del medico incaricato circa l'impossibilità di eseguire il controllo per l'assenza del lavoratore dal domicilio. A fronte di un'attestazione in tal senso grava sul lavoratore l'onere di provare di essere stato presente e reperibile al proprio domicilio, oppure di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l'illegittimità dell'irreperibilità (Cass. 24 settembre 1996 n. 8423).

B. Sanzioni disciplinari

L'assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità configura un'**inadempienza**, non solo verso l'INPS, ma **anche nei confronti del datore di lavoro**, che ha interesse a ricevere

regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione (Cass. 21 maggio 1998 n. 5090).

Comunicazione tempestiva

Il lavoratore potrà assentarsi alle visite fiscali se comunica preventivamente agli organi di controllo la lontananza dal luogo di permanenza

La recente sentenza n. 64/2017 da parte della Corte di Cassazione, riprendendo alcune delle valutazioni già ribadite dal giudice di merito, ha **ammesso che il lavoratore possa assentarsi alle visite fiscali se comunica preventivamente agli organi di controllo la lontananza dal luogo di permanenza**. Ma cosa accade se la comunicazione viene omessa o è formulata tardivamente? E che cosa ha stabilito la Suprema Corte con la pronuncia sopra anticipata?

Comunicazione omessa o tardiva

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la comunicazione sia stata omessa del tutto, o sia stata fornita tardivamente, il lavoratore è esposto a conseguenze pregiudizievoli nei confronti dell'azienda e dell'Inps, sebbene non venga meno automaticamente il diritto all'ottenimento del compenso durante il periodo di malattia. È tuttavia necessario che **il lavoratore giustifichi da esigenze "coerenti e improcrastinabili" l'omissione o il ritardo nella comunicazione**, andando così a documentare e dimostrare in maniera oggettiva che il lavoratore non è riuscito a effettuare la comunicazione in maniera tempestiva.

Assenza in orari diversi da quelli previsti per la visita fiscale

È la stessa Corte di Cassazione ad aver più volte ricordato, nel corso degli anni, che **lo stato di malattia non impedisce comunque al lavoratore di allontanarsi al di fuori delle fasce orarie previste per la visita fiscale**. Al dipendente è dunque permesso assentarsi negli orari diversi da quelli previsti dalla visita fiscale, anche per poter iniziare a riprendere di svolgere le attività quotidiane).

È tuttavia importante che le uscite al di fuori degli orari di visita fiscale non impediscano o compromettano il regolare recupero delle energie e il conseguente rientro al lavoro: dunque, nell'ipotesi di una eventuale controversia tra il datore di lavoro e il lavoratore, bisognerà dimostrare che l'uscita o le uscite da casa al di fuori delle fasce previste per le visite fiscali non abbiano effettivamente compromesso o ritardato la guarigione. In caso contrario, il dipendente potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari di varia natura.

Come cambiare l'indirizzo di reperibilità per le visite fiscali

Il cambio di indirizzo per la reperibilità durante il periodo di malattia, può essere effettuato in 3 diversi modi, ed esattamente:

Attraverso il Contact Center Inps: chiamando il numero verde 803164 si potrà parlare con un operatore che inoltrerà una segnalazione alla sede competente; unico accorgimento è quello di richiedere il numero di protocollo della segnalazione;

Mail: è possibile inviare, appunto, alla propria sede INPS competente per le visite fiscali la comunicazione di variazione dell'indirizzo di reperibilità;

Fax o raccomandata: è possibile comunicare la variazione dell'indirizzo di reperibilità anche attraverso fax o posta raccomandata, ma si consiglia di inviare la comunicazione tramite questi strumenti qualche giorno prima dell'effettivo cambio di domicilio per non rischiare che la stessa non arrivi dopo che la visita fiscale è stata già effettuata (proprio per questo motivo questi strumenti per la comunicazione sono vivamente sconsigliati).

In nessun caso, però, i metodi sopra elencati potranno essere utilizzati se la sede di reperibilità dovesse spostarsi all'estero: in questo caso, infatti, il dipendente dovrà effettuare alla propria sede Inps la richiesta esplicita prima della partenza.

Esempio informativa lasciata al lavoratore malato assente al controllo del medico per farsi valere le "sue" ragioni

VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE: SANZIONI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI ASSENZA
L'assenza alla visita medica di controllo domiciliare, ovvero a quella successiva ambulatoriale, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- prima assenza: trattenuta dell'intera indennità fino a 10 gg. di malattia;
- seconda assenza: trattenuta della metà dell'indennità spettante per il restante periodo;
- terza assenza: trattenuta dell'intera indennità dalla data della terza assenza.

In tutti i casi di assenza domiciliare o ambulatoriale (anche in presenza di ripresa dell'attività lavorativa) è onere del lavoratore produrre alla Struttura territoriale INPS di residenza adeguata giustificazione entro il termine di dieci giorni dall'assenza a visita.

L'assenza a visita può essere giustificata se dovuta a:

- a) causa di forza maggiore;
- b) situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare;
- c) concomitanza con visite, prestazioni e accertamenti specialistici che si dimostri non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. Nell'ultima ipotesi, oltre alle visite e agli accertamenti specialistici vanno comprese le visite mediche-generiche. In ogni caso devono, però, essere soddisfatti e comprovati i requisiti dell'urgenza e/o indifferibilità della visita. La documentazione sanitaria prodotta deve essere preferibilmente:
 - contestuale e non rilasciata successivamente,
 - emessa da Struttura sanitaria pubblica.

La giustificazione prodotta deve essere ritenuta idonea dai competenti Uffici dell'INPS, affinché non vengano applicate le suindicate sanzioni altrimenti previste.

La situazione della visita medica di controllo ambulatoriale non costituisce in ogni caso giustificazione ai fini dell'assenza a visita domiciliare mentre - se non effettuata - è da considerarsi seconda assenza.